



COMUNE DI OLEVANO ROMANO
CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

ORIGINALE

Registro Generale n. 76

ORDINANZA SINDACALE

N. 18 DEL 24-08-2018

Oggetto: Divieto di vendita e somministrazione, di bevande in bottiglie di vetro, divieto di utilizzo di bottiglie di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, disciplina degli orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione della manifestazione denominata "Sagra del Cesanese 45[^] Edizione"

IL SINDACO

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di agosto,

IL SINDACO

PREMESSO che dal 28 Agosto al 2 Settembre 2018 in Via Roma si svolgerà la manifestazione denominata " Sagra del Cesanese - 45[^] Edizione";

RILEVATO che per la manifestazione in oggetto si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica, a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

VISTA la necessità di disciplinare gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività di somministrazione temporanea di cibi e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate

CONSIDERATO che tale iniziativa richiamerà, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di cittadini;

VERIFICATO che occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche derivanti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie di vetro utilizzate per il consumo di bevande soggette a facile rottura e, conseguentemente idonee a determinare il ferimento di persone;

RITENUTO indispensabile adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini dispone quindi divieto nel territorio del Comune di Olevano Romano, relativamente al periodo dal 28 Agosto al 2 Settembre, di vendita per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore di vetro:

- Per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che su area pubblica o privata;
- Per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio sia in sede fissa che su area pubblica o privata.

RITENUTO altresì opportuno disporre per lo stesso periodo sopra indicato, il divieto di utilizzo di bottiglie in vetro per il consumo di bevande in aree pubbliche ed aperte al pubblico, poiché potenzialmente utilizzabili come strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

VISTA la legge 24 Novembre 1981 e s.m.i;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i (T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali)

VISTO l'art. 9 del R.D. 18 Giugno 1931 n.773 e s.m.i, (T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

ORDINA

Per motivi specificati in premessa:

1. È fatto divieto assoluto di vendere bevande in bottiglie di vetro. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
2. Il divieto è diretto agli esercenti i pubblici servizi con somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che su area pubblica o privata ed agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio sia in sede fissa che su area pubblica e privata;
3. Di cessare la somministrazione di bevande alcoliche alle ore 1.00 e la chiusura delle attività di somministrazione temporanea di cibi e bevande entro e non oltre le ore 1.30;
4. Di rispettare, per i pubblici esercizi, quanto già disciplinato nell'ordinanza sindacale n. 02 del 02/01/2018. In particolare non potranno essere somministrati alcolici e

superalcolici dopo le ore 1.30 nei giorni di venerdì, prefestivi e festivi, dopo le ore 0.30 in tutti gli altri giorni dell'anno. La fascia oraria di apertura consentita è fino alle ore 1.00, con protrazione fino alle ore 2 nei giorni di venerdì, prefestivi e festivi;

Si ribadisce altresì il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e infermi di mente, persone di manifestata ubriachezza, nonché tutto quanto previsto nell'ordinanza sindacale n. 02 del 02/01/2018. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona ubriachezza altrui, è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che va dai 25,00 ai 500,00 euro per la legge n. 689 della legge 24 Novembre 1981, dai 154,000 ai 1032 per l'art. 16 della L.R. N° 21 del 29 Novembre 2006 e dai 516,00 ai 3098,00 per l'art. 17 della stessa legge Regionale.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso per l'esecuzione, la sorveglianza e per ogni altro aspetto di specifica competenza :

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Olevano Romano;
- Al Comando della Polizia Locale di Olevano Romano;
- Alla U.T. della Prefettura di Roma.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online;
- resa nota attraverso il sito internet del Comune di Olevano Romano, i mezzi di comunicazione e di stampa.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. Quaresima Umberto

